

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 MARZO 2016

(proposta dalla G.C. 8 marzo 2016)

Sessione Straordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CERVETTI Barbara Ingrid	ONOFRI Laura
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	PAOLINO Michele
AMBROGIO Paola	FERRARIS Giovanni Maria	RICCA Fabrizio
APPENDINO Chiara	GENISIO Domenica	SBRIGLIO Giuseppe
ARALDI Andrea	GRECO LUCCHINA Paolo	SCANDEREBECH Federica
BERTHIER Ferdinando	LA GANGA Giuseppe	TROIANO Dario
BERTOLA Vittorio	LATERZA Vincenzo	TROMBOTTO Maurizio
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	TRONZANO Andrea
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	VENTURA Giovanni
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
CENTILLO Maria Lucia	MUZZARELLI Marco	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE Domenico - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: CUNTRO' Gioacchino - CURTO Michele - DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - LOSPINUSO Rocco - MARRONE Maurizio - NOMIS Fosca.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: "IREN S.P.A.": RIDEFINIZIONE DEI VINCOLI STATUTARI IN MATERIA DI CONTROLLO PUBBLICO E DEI PATTI PARASOCIALI IN ESSERE TRA I SOCI PUBBLICI. APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE E DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI.

Proposta del Sindaco e dell'Assessora Tedesco.

La Società "Iren S.p.A." - con capitale sociale di Euro 1.276.225.677, suddiviso in n. 1.181.725.677 azioni totali con diritto di voto del valore nominale di 1 Euro ciascuna e n. 94.500.000 di azioni di risparmio (senza diritto di voto) - è una multiutility quotata presso la Borsa Italiana che opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni.

Detta Società è strutturata sul modello di una "holding industriale" con sede legale a Reggio Emilia, sedi operative a Torino, Genova, Tortona e Piacenza e Società responsabili delle singole linee di business.

L'attuale "Iren S.p.A." nasce da due grandi operazioni di fusione societaria per incorporazione: la prima, avvenuta nel 2006, avente ad oggetto l'incorporazione di "Amga S.p.a." di Genova nell'"AEM Torino S.p.A." di Torino, ha dato origine a "Iride S.p.A." (partecipata al 51% del capitale sociale da "FSU S.r.l."), la seconda con effetto dal 1 luglio 2010, avente ad oggetto l'incorporazione di "Enìa S.p.A." di Reggio Emilia in "Iride S.p.A.", con la nascita della nuova "Iren S.p.A." (quest'ultima con capitale sociale pubblico maggioritario per effetto della partecipazione detenuta da "FSU S.r.l." e dai Comuni "Soci ex Enìa").

In data 28 aprile 2010, parallelamente all'operazione societaria di fusione, è stato stipulato tra "FSU S.r.l." (interamente partecipata in parti uguali dalle Città di Torino e Genova) e le Parti Emiliane un accordo di natura parasociale (così detto il "Primo Patto") relativo alla Società IREN, propedeutico alla fusione per incorporazione di "Enìa S.p.A." in "Iride S.p.A.", volto a garantire la previsione statutaria di cui all'articolo 9 allora vigente "Il capitale sociale della Società deve essere detenuto in maniera rilevante e comunque non inferiore al 51% da Soggetti Pubblici".

In data 23 maggio 2013, le medesime Parti ("FSU S.r.l." ed i "Soci ex Enìa"), sottoscrittori già del Primo Patto, hanno stipulato un accordo che ha modificato ed integrato il medesimo Primo Patto, al fine di aggiornare la "governance" adottata dalla Società, mantenendo inalterati gli originari assetti ed equilibri esistenti tra le Parti in forza del Primo Patto.

I principi ispiratori della nuova "governance" societaria sono stati oggetto di approvazione da parte di tutti i Comuni sottoscrittori del Primo Patto, tra cui anche il Comune di Torino con la deliberazione del Consiglio Comunale del 13 maggio 2013 (mecc. 2013 01656/064).

Con detto provvedimento, d'intesa con gli altri Comuni Soci Pubblici di IREN, vennero approvati i testi dello Statuto Sociale di "IREN S.p.A." e dei Patti Parasociali, tra FSU e gli altri Soci Pubblici Ex Enìa, secondo i seguenti principi della nuova "governance", così riassumibili:

- "1) avere una Società più integrata con una gestione del business più diretta ed efficace in grado quindi di migliorare la redditività aziendale per consentire lo sviluppo degli investimenti, un'adeguata remunerazione degli azionisti e di fornire servizi di qualità agli utenti;

- 2) dotare la Società di uno statuto aperto in grado di accompagnarne l'evoluzione in relazione ai cambiamenti di normative e del mercato;
- 3) ridare al Consiglio di Amministrazione della Società la pienezza del suo ruolo anche nei confronti delle controllate;
- 4) mantenere nella sede del Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco la condivisione delle scelte fondamentali quali l'identificazione di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società sulla base di professionalità e competenza ed i grandi indirizzi strategici;
- 5) incrementare e strutturare il rapporto con i territori;
- 6) ridurre la complessità di funzionamento per ridurre i costi e migliorare l'efficacia".

Detti nuovi principi di "governance" hanno comportato l'adozione, nel 2013, di un nuovo macro assetto organizzativo della Società Iren, soprattutto in ordine ai poteri degli organi gestori della Quotata (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato) ed in ordine ai poteri degli organi gestori delle Società di Business, che hanno inevitabilmente determinato conseguenti modifiche sullo Statuto Sociale della stessa "IREN S.p.A." - approvate poi dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19 giugno 2013 - e sui Patti Parasociali (così detto "Primo Patto").

La scadenza originaria del Primo Patto era fissata il 1 luglio 2013, ferma la possibilità di tacito rinnovo dapprima sino al 1 luglio 2015 e, successivamente, sino al 1 luglio 2017 e fatto salvo il diritto di recedere di ciascuna Parte esercitando tale facoltà entro il dodicesimo mese anteriore a ciascuna delle predette scadenze con efficacia dalla data di scadenza del Primo Patto.

Nessuna delle Parti ha esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2013 e, pertanto, il Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2013 e, dunque, sino al 1 luglio 2015 tra tutte le Parti.

Entro il dodicesimo mese anteriore il 1 luglio 2015 esclusivamente il Comune di Parma, Parma Infrastrutture S.p.A., STT Holding S.p.A., il Consorzio Ambiente Pedemontano ed il Comune di Castellarano hanno esercitato il diritto di recesso dal Primo Patto e, pertanto, il Primo Patto si è tacitamente rinnovato per ulteriori due anni a far data dal 1 luglio 2015 e, dunque, sino al 1 luglio 2017 tra tutte le Parti del Patto diverse dai predetti recedenti.

Con riferimento al capitale sociale di "IREN S.p.A." pare necessario precisare quanto segue.

La maggioranza del capitale sociale ordinario di "IREN S.p.A." è detenuta da Soggetti Pubblici quali la società "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (FSU S.r.l.) ed i Soci Pubblici "ex Enìa", fra cui il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma, il Comune di Piacenza ed altri Comuni emiliani.

Con riferimento alla società "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (siglabile "FSU S.r.l."), con sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo, 7, capitale sociale di Euro 350.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, si precisa che essa è pariteticamente partecipata dal Comune di Torino, in via indiretta, tramite la propria controllata "FCT Holding S.p.A." (già "FCT Holding S.r.l.") e dal Comune di Genova per una quota pari al 50% ciascuno.

La partecipazione paritetica in FSU dei Comuni di Torino e di Genova risale al 2006, in forza dell'Accordo dei Comuni approvato contestualmente all'operazione di fusione per incorporazione di "AMGA S.p.A." in "AEM Torino S.p.A." in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino del 24 gennaio 2006 (mecc. 2006 00128/064), Accordo oggi superato ma con i principi di pariteticità mantenuti nell'attuale Statuto di FSU S.r.l., ancorché quest'ultimo non aggiornato. Come verrà infra meglio dettagliato, la partecipazione indiretta al capitale sociale della quotata detenuta dalla società "FCT Holding S.p.A." (già "FCT Holding S.r.l.") a socio Unico Comune di Torino, è pari al 7,40% del capitale sociale, corrispondente a 94.500.000 azioni di risparmio prive del diritto di voto.

In continuità ai principi ispiratori del Patto sottoscritto il 23 maggio 2013, i Soci Pubblici di IREN hanno condiviso un'ipotesi di revisione dello Statuto sociale di IREN (allegato a)) e dei Patti parasociali (Primo Patto) (allegato b)) le cui modifiche, proposte all'impianto Statuto/Patto, sono volte a permettere ai Soci Pubblici di poter mantenere il controllo di diritto della società, avendo allo stesso tempo la possibilità di dismettere parte delle proprie azioni in caso di necessità.

La modalità che consente di raggiungere questa finalità è l'introduzione del voto maggiorato, che permetterà ai Comuni di avere la maggioranza dei diritti di voto, senza dover mantenere la maggioranza del capitale.

L'istituto del "voto maggiorato" trae origine dal nuovo articolo 127 quinquies del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), introdotto ex novo dal Legislatore con il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (così detto "Decreto Competitività"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 (entrata in vigore il 21 agosto 2014). L'intento del Legislatore è stato quello di favorire, anche nelle società quotate, gli azionisti stabili che possono garantire alla Società un indirizzo di medio-lungo periodo, attribuendo a coloro che mantengono la proprietà delle azioni, per un periodo minimo determinato, un consolidamento del potere di indirizzo della gestione della Società.

L'articolo 127 quinquies del T.U.F. demanda all'autonomia statutaria le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, posti ex lege, sancendo i seguenti limiti:

- quantitativo: la maggiorazione può essere pari fino a un numero massimo di due voti per ciascuna azione;
- temporale: le azioni a cui viene assegnato il voto maggiorato devono essere appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a due anni dalla data di iscrizione in un apposito elenco istituito a cura delle società.

Con il voto maggiorato è offerta quindi la facoltà di scindere dalla maggioranza del capitale sociale il potere gestionale dei soci-fondatori, consentendo loro di mantenere il controllo societario, anche senza averne la titolarità della maggioranza del capitale sociale ordinario, e quindi dando la possibilità agli stessi di valorizzare sul mercato parte delle loro azioni detenute.

In particolare, si riporta di seguito un'analisi schematica sulle proposte di modifiche allo Statuto ed al Patto vigenti:

- nello Statuto (si vedano gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'allegato a)) della Società verrà introdotto l'istituto del voto maggiorato (cioè, l'attribuzione di due voti per ciascuna azione), con la possibilità per tutti gli azionisti, presenti e futuri, di accedere al medesimo tramite l'iscrizione in un apposito registro (l'"Elenco Speciale"). La maggiorazione del voto sarà efficace per legge decorsi 24 mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale ed avrà effetto in relazione alle deliberazioni assembleari concernenti, tra l'altro, la nomina degli organi sociali della Società;
- il nuovo patto parasociale prevedrà l'obbligo per tutti i Soci Pubblici di iscriversi nell'Elenco Speciale dal momento della sua istituzione, con la conseguenza di beneficiare - al decorso dei 24 mesi da quella data - della maggiorazione del voto per tutte le azioni detenute dai medesimi;
- lo Statuto prevedrà che, decorsi 24 mesi dall'istituzione dell'Elenco Speciale, i Soci Pubblici debbano essere titolari di almeno il 50% più uno dei diritti di voto e tale percentuale dovrà essere calcolata ipotizzando una conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie con diritto di voto;
- gli advisor finanziari e strategici hanno ipotizzato che - alla scadenza dei suddetti 24 mesi e per effetto della maggiorazione del voto - la titolarità da parte dei Soci Pubblici del 40% del capitale sociale della Società sarà sufficiente a garantire ai medesimi il 50% più uno dei diritti di voto (come sopra calcolati);
- il calcolo di cui al precedente punto è stato effettuato sul presupposto estremamente prudente che la maggiorazione del diritto di voto sia richiesta, oltre che dai Soci Pubblici (i) da tutti gli investitori istituzionali, e (ii) dal 25% dell'azionariato diffuso. Come detto si tratta di un'ipotesi estremamente conservativa e prudente, considerato che nelle società dove è stato già introdotto la maggiorazione del voto, sono stati pochi gli azionisti che lo hanno richiesto.
- in ogni caso, per estrema cautela, lo Statuto prevedrà che eventuali trasferimenti azionari che facciano perdere la titolarità in capo ai Soci Pubblici di almeno il 50% più uno dei diritti di voto siano inefficaci nei confronti della Società, salvo che la perdita di tale requisito non venga sanata entro 6 mesi dal suddetto trasferimento;
- per questa ragione il patto parasociale prevedrà una verifica trimestrale dei diritti di voto di titolarità dei Soggetti Pubblici;
- per dare attuazione a quanto sopra, il nuovo patto parasociale prevedrà che i Soci Pubblici debbano tenere bloccato, a partire dalla data di apertura dell'Elenco Speciale e per tutta la durata del patto, almeno il 40% del capitale sociale della Società;
- pertanto i Soci Pubblici potranno cedere sul mercato le azioni in eccesso rispetto a questa percentuale;

- in particolare, potranno essere vendute - in via prioritaria - le azioni di risparmio (pari a n. 94.500.000 azioni), nonché tutte le azioni che al momento non sono vincolate al patto parasociale, complessivamente pari a numero 33.435.676 azioni;
- i Soci Pubblici potranno cedere ulteriori azioni, fino a poter scendere alla percentuale complessiva del 40% del capitale sociale;
- in ogni caso, il patto parasociale prevedrà che tutti i trasferimenti delle azioni oggetto del patto parasociale dovranno essere eseguiti, ad esclusione delle cessioni azionarie inferiori a numero 100.000 azioni, attenendosi alle istruzioni di un intermediario finanziario, che individuerà le modalità e le tempistiche migliori per far sì che le vendite vengano effettuate in modo ordinato e coordinato, massimizzando quanto più possibile il valore di mercato.

Con le proposte di modificazione dello Statuto Sociale viene garantito a tutti i soci che mantengano la proprietà delle azioni per almeno 24 mesi successivi alla richiesta, con le modalità e nei termini previsti nello Statuto, di acquisire il voto maggiorato (in concreto, un diritto voto doppio rispetto al numero di azioni possedute).

Pertanto, il Comune di Torino, quale azionista stabile di "IREN S.p.A.", attraverso la partecipazione indiretta al capitale sociale ordinario, detenuta per il tramite di "FCT Holding S.p.A." in "FSU S.r.l.", accrescerà (senza alcun onere) il proprio peso in alcune materie particolarmente rilevanti, come la nomina degli organi sociali.

In particolare, l'esercizio del voto maggiorato è limitato ad alcune specifiche materie assembleari ("Delibere Assembleari con Voto Maggiorato") ossia:

- modifica delle previsioni statutarie inerenti il voto maggiorato (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater dello Statuto);
- modifica della previsione statutaria inerente la proprietà e i limiti al possesso azionario (articolo 9 dello Statuto);
- nomina e/o revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi;
- nomina e/o revoca dei membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi.

La possibilità di poter beneficiare della maggiorazione dei diritti di voto viene meno in caso di (i) cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale o (ii) cambio di controllo del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale: si veda l'articolo 6.2 bis della proposta di modifica statutaria.

Conformemente alle disposizioni nuove sul diritto di voto maggiorato recepite nella proposta di modifica dello Statuto di IREN S.p.A. agli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater, a partire dal momento in cui detto voto maggiorato diventerà esercitabile, "la maggioranza dei diritti di voto in relazione alle delibere assembleari con voto maggiorato" (e non più quindi la maggioranza delle azioni ordinarie come nel vigente Statuto) dovrà essere in mano pubblica, cioè dovrà essere di titolarità dei Soggetti Pubblici, intendendosi per Soggetti Pubblici quelli di cui all'articolo 9.1 del nuovo Statuto che recita: "A partire dalla data che coincide con il compimento del 24 mese

successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, calcolato prendendo in considerazione anche i diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per il caso di conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico o di associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro-tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").

Quindi, il Comune di Torino e/o FSU, ove abbiano acquisito il diritto di voto maggiorato, potranno cedere - ove lo si ritenga necessario o opportuno - parte del proprio pacchetto azionario sul mercato, nei limiti in cui sia rispettato il "50% più uno dei diritti di voto maggiorato in relazione alle delibere assembleari con voto maggiorato" in capo ai Soggetti Pubblici.

L'esercizio del diritto di voto maggiorato verrà garantito, senza limiti di tempo, anche a favore degli obbligazionisti, oggi titolari delle n. 80.498.014 azioni di risparmio di "FCT Holding S.p.A.", oggetto del prestito obbligazionario collocato sul mercato in data 30 novembre 2015, come risulta dagli articoli 9.1 e 9.2 della proposta di modifica allo Statuto IREN.

Un'ulteriore importante proposta di modifica riguarda l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ad aumentare entro 3 anni il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. Tale previsione, finalizzata a favorire l'ingresso di nuovi azionisti Pubblici nella compagine sociale, è riflessa come segue:

- nello Statuto Sociale (articolo 5.4) viene conferita al Consiglio di Amministrazione la delega di aumentare il capitale sociale nei prossimi 3 anni (a pagamento e in una o più volte in via scindibile), fino ad un importo massimo pari al 3% del capitale sociale della Società (post aumento di capitale), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo ("Aumento di Capitale Delegato"), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, da riservare a favore di Soggetti Pubblici. Nell'esercizio della delega per tale operazione, gli amministratori dovranno fare in modo che lo stesso sia offerto in sottoscrizione:
 - (i.) a fronte del conferimento di partecipazioni e/o aziende e/o rami di azienda connessi con, o funzionali all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate ovvero;
 - (ii.) a favore di soggetti pubblici che svolgano un'attività connessa con, o funzionale all'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate;
- nel Patto Parasociale viene prevista l'apertura al Patto in favore dei Soci Pubblici che siano diventati soci della Società (i) a seguito della sottoscrizione di azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Delegato o (ii) a seguito dell'acquisto di azioni effettuato sul mercato (in quest'ultimo caso, l'adesione dei soci acquirenti dovrà essere preventivamente

autorizzata dal Comitato di Sindacato). In esito dell'adesione al Patto da parte dei nuovi azionisti, tutte le azioni detenute da questi ultimi saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre l'ammontare delle azioni che saranno conferite al Sindacato di Blocco verrà determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

Pertanto, preso atto di quanto sopra, si rende necessario ed opportuno approvare le modificazioni al vigente Statuto Sociale di "IREN S.p.A." adottato nel 2013, nonché approvare un nuovo Patto Parasociale (cd. Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco).

Si riporta di seguito un'elencazione sintetica delle modifiche dello Statuto raggruppate in funzione della motivazione sottesa a ciascuna di esse ed una descrizione sintetica dei contenuti principali del Patto Parasociale.

Elenco modifiche dello Statuto:

- 1) l'articolo 5.4 è stato introdotto per dare evidenza della delibera dell'Assemblea Straordinaria che si propone di assumere, avente ad oggetto l'attribuzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi entro il periodo di 3 anni dalla data della deliberazione, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in una o più volte in via scindibile, fino all'importo massimo e per le finalità ivi espressamente indicati;
- 2) l'inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, nonché la modifica dei paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6 e 28.7, sono direttamente funzionali all'introduzione dell'istituto del voto maggiorato. In particolare, gli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono la disciplina e il regime del voto maggiorato e del relativo Elenco Speciale, mentre le modifiche dei paragrafi 6.1, 16.1, 19.2(i), 19.3, 19.4, 28.2, 28.3, 28.6, 28.7 sono necessarie per coordinare e rendere conformi le precedenti norme statutarie agli effetti della maggiorazione del voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (come definite al paragrafo 6.1-bis);
- 3) l'inserimento dei paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 (che sostituiscono integralmente il precedente articolo 9), nonché la modifica dei paragrafi 6.7 e 10.1 sono direttamente collegati all'introduzione del principio per cui, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24 mese successivo alla data di apertura dell'Elenco Speciale per la maggiorazione del voto, i Soggetti Pubblici dovrebbero essere titolari di almeno il 50% più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato (come definite al paragrafo 6.1-bis). In particolare, tale previsione è inserita nel paragrafo 9.1 (il quale contiene anche una più precisa definizione di "Soggetti Pubblici"), mentre nei paragrafi 9.2 e 9.3 sono indicate le conseguenze in caso di trasferimenti di azioni che determinino una violazione del principio sopra indicato. La modifica del paragrafo 6.7 è invece esclusivamente finalizzata a chiarire il coordinamento tra la disciplina delle azioni di risparmio attualmente in circolazione e il principio sancito ai paragrafi 9.1 e 9.2 sulla titolarità in capo ai Soggetti Pubblici della maggioranza dei diritti di voto, mentre la modifica del paragrafo 10.1 ha la mera funzione di adeguare tale previsione alla nuova

- definizione di "Soggetti Pubblici";
- 4) la modifica al paragrafo 18.2 è esclusivamente finalizzata a specificare che le situazioni di ineleggibilità o di decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione non sono soltanto quelle indicate all'articolo 2382 del Codice Civile, ma anche quelle previste da altre norme, anche regolamentari, applicabili;
 - 5) l'intero paragrafo 19.7 è stato eliminato in quanto si trattava di una disposizione transitoria che non produceva più alcun effetto, in quanto applicabile solo in occasione della prima elezione del Consiglio di Amministrazione della Società successiva alla data di applicazione delle disposizioni di legge e regolamento in materia di equilibrio tra i generi;
 - 6) le minime modifiche all'articolo 21 e al paragrafo 27.6 sono collegate alla circostanza, rispettivamente, che la Società è tenuta a nominare un comitato per la remunerazione (articolo 21), mentre non ha nominato un comitato esecutivo (paragrafo 27.6);
 - 7) la modifica al paragrafo 25.5 (viii) è esclusivamente volta a chiarire che le operazioni di fusione per incorporazione e di scissione ivi indicate (per le quali è richiesto un quorum maggiorato ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione) devono intendersi riferite a soggetti giuridici diversi dalla Società;
 - 8) l'articolo 38 è stato eliminato perché si trattava di una disposizione transitoria che non produceva più alcun effetto, in quanto applicabile esclusivamente in relazione al Consiglio di Amministrazione nominato in data 30 agosto 2010, il cui mandato è successivamente scaduto.

Per quanto concerne il nuovo patto parasociale (il "Patto Parasociale"), nei suoi termini generali viene previsto un Sindacato di Voto e di Blocco avente la finalità di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività, nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo. In particolare, è intendimento (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Società e (ii) disciplinare taluni limiti alla circolazione delle Azioni Conferite.

Nello specifico, il Nuovo Patto Parasociale prevede l'impegno dei sottoscrittori a:

- (i) presentare e votare una lista congiunta per la nomina di Amministratori ed una lista congiunta per la nomina dei Sindaci della Società in conformità alle disposizioni del Patto Parasociale;
- (ii) far sì che i Consiglieri di Amministrazione confermino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione alle disposizioni del Patto Parasociale (con riferimento alla sola ipotesi di cessazione e sostituzione degli Amministratori);
- (iii) conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle Materie Rilevanti espressamente indicate nel Patto Parasociale.

Inoltre, anche a seguito dell'introduzione del voto maggiorato nello Statuto, il Patto Parasociale prevede uno specifico sindacato di blocco, ai sensi del quale un determinato numero di azioni di titolarità dei contraenti (Azioni Bloccate), identificato per ciascuno di essi nel Patto Parasociale e rappresentativo complessivamente di una percentuale pari al 40% del capitale

sociale della Società, non possa, per l'intera durata del Patto Parasociale, essere oggetto di atti di disposizione, fermo restando che ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali su tali azioni i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli azionisti sottoscrittori del Patto Parasociale. Le restanti azioni di titolarità dei contraenti, diverse dalle Azioni Bloccate, potranno invece essere vendute sul mercato, con le modalità e le tempistiche indicate nel Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale avrà durata di 3 anni e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta, per ulteriori due anni; successivamente ogni eventuale ulteriore rinnovo dovrà essere preventivamente concordato per iscritto.

Le sopra citate modifiche allo Statuto sociale di IREN S.p.A. non impattano ma legittimano e rafforzano ulteriormente la recente operazione di emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni IREN S.p.A, che ha consentito ad "FCT Holding S.p.A." di collocare in data 30 novembre 2015 n. 80.498.014 azioni di risparmio (delle 94.500.000 di cui è titolare la Società) sul mercato regolamentato della Borsa di Vienna, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064) e del 20 luglio 2015 (mecc. 2015 02669/064) ed in conformità della procedura di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2015 (mecc. 2015 03402/064).

Sulle medesime 80.498.014 azioni di risparmio oggetto del prestito obbligazionario convertibile (la cui durata è di 5 anni a partire dal 30 novembre 2015) è stato costituito il diritto di pegno a favore degli obbligazionisti sottoscrittori del prestito stesso, salvi in ogni caso i diritti amministrativi ed i diritti patrimoniali mantenuti in capo a "FCT Holding S.p.A.".

La positiva conclusione del collocamento sul mercato di tali obbligazioni convertibili ha consentito a FCT Holding S.p.A. di utilizzare solo una parte delle azioni di risparmio (e precisamente n. 80.498.014), così da poter impiegare le restanti n. 14.001.986 eventualmente, anche ad estinguere le proprie passività.

A tal fine si ricorda che con precedente provvedimento del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064), come richiamato nella deliberazione del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2015 (mecc. 2014 06342/064), FCT era già stata autorizzata ad alienare tutte le n. 94.500.000 azioni di risparmio IREN, ove ne avesse ravvisato l'opportunità.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare lo Schema del nuovo Statuto di IREN S.p.A. (Statuto IREN 2016), portante le modificazioni da approvare con il presente provvedimento al vigente Statuto, quale allegato al presente provvedimento (allegato sotto la lettera a)), per farne parte integrante e sostanziale (all. a) - n.);
- 2) di autorizzare "FSU S.r.l." a partecipare alla convocanda assemblea straordinaria di IREN S.p.A. per approvare le modifiche allo Statuto vigente, autorizzando sin d'ora il legale rappresentante della società ad apportare le modificazioni formali non sostanziali al testo;
- 3) di approvare il Nuovo "Contratto di sindacato di Voto e di Blocco" tra FSU-Soci Emiliani (allegato sotto la lettera b) - (all. b) - n.), con i seguenti relativi sub allegati, dandosi atto che lo stesso annulla e sostituisce il precedente contratto:
 - allegato 1: Nuovo Statuto 2016;
 - allegato 2 (A) (B) (C) (D) (E): Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione:
 - (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto;
 - (ii) nella Colonna (B) delle Azioni Primo Blocco;
 - (iii) nella Colonna (C) delle Azioni Secondo Blocco;
 - (iv) nella Colonna (D) delle Azioni Trasferibili;
 - (v) nella Colonna (E) delle Percentuali Rilevanti;
 - allegato 3: Principi generali e macro assetto organizzativo;
 - allegato 4 (A) e (B): Tabella che individua le azioni cedibili nei due periodi;quali allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di autorizzare, ove necessario, il legale rappresentante di "FCT Holding S.p.A.", o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FSU S.r.l. per deliberare in merito all'approvazione del Nuovo "Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco" o Patto Parasociale;
- 5) di autorizzare FSU S.r.l. a sottoscrivere il Nuovo "Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco" o Patto parasociale, dando atto, conseguentemente, che le designazioni dei candidati consiglieri che effettuerà FSU S.r.l. nel Consiglio di Amministrazione di IREN, in scadenza con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, dovranno essere assunte di comune accordo, nel rispetto della pari dignità dei Soci di FSU medesima;
- 6) di dare atto che le parti FSU-Soci Emiliani si impegnano con la sottoscrizione del Nuovo Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco di cui al punto 3) a votare conformemente, secondo quanto concordato nel Patto, nella convocanda assemblea straordinaria di IREN S.p.A. che approverà il Nuovo Statuto 2016;

- 7) di autorizzare, ove necessario, il legale rappresentante di "FCT Holding S.p.A.", o un suo delegato, a partecipare alla convocanda assemblea di FSU S.r.l. per deliberare in merito all'approvazione dello Statuto di IREN S.p.A.;
- 8) di dare mandato alla società FSU S.r.l., per il tramite di FCT Holding S.p.A., a richiedere l'iscrizione presso l'Elenco Speciale di cui all'articolo 6-ter del Nuovo Statuto IREN 2016 entro i termini previsti dallo stesso e dal Nuovo Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco di cui al punto 3);
- 9) di autorizzare FSU S.r.l., per il tramite di FCT Holding S.p.A., a dare mandato al Segretario del Sindacato di Voto e di Blocco a compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob;
- 10) di autorizzare il legale rappresentante di "FCT Holding S.p.A.", od un suo delegato, nonché il Presidente di FSU, ad apportare le eventuali modificazioni non sostanziali ai documenti allegati;
- 11) di prendere atto che le modifiche allo Statuto di IREN S.p.A., approvate con il presente atto, consentono di confermare l'autorizzazione all'alienazione delle azioni di risparmio di FCT Holding S.p.A. anche per l'estinzione delle passività, demandando ad un successivo provvedimento di Giunta la definizione delle quantità, delle tempistiche e delle modalità di alienazione;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato sotto la lettera c) (all. c) - n.), in ossequio a quanto disposto dall'allegato 2 alla circolare dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;
- 13) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dovendo il presente provvedimento essere approvato in tempo utile per la data che verrà stabilita per le deliberazioni che dovranno essere assunte dall'assemblea dei soci.

IL SINDACO

F.to Fassino

L'ASSESSORA

ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE,
POLITICHE PER LA SICUREZZA,
POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE

F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE DI STAFF
PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Villari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRETTRICE FINANZIARIA
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Altamura Alessandro, Berthier Ferdinando, Ferraris Giovanni Maria, Liardo Enzo

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 21:

Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 3:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Scanderebech Federica

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Si dà atto che la Consiglieria Scanderebech ha inteso esprimere voto favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Altamura Alessandro, Berthier Ferdinando, Ferraris Giovanni Maria, Liardo Enzo

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 22:

Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato a) - allegato b) - allegato c).

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
